

Milano, 17 maggio 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 23/2019

**CREDITO D'IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE
INTERNAZIONALI**

Il D.L. 30.01.2019 n. 34, pubblicato in G.U. il 30.04.2019 n. 100 (il “Decreto”) e entrato in vigore il 1.05.2019, ha riconosciuto alle imprese di piccole medie dimensioni (PMI) che partecipano all'estero a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 60.000.

L'agevolazione è collegata ai processi di internazionalizzazione delle PMI italiane con l'intento di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento dell'importo massimo pari ad € 5.000.000 per l'anno 2020.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Destinatari del provvedimento sono le imprese di piccole medie dimensioni (PMI) esistenti al 1 gennaio 2019. A tal proposito pare opportuno rifarsi a quanto previsto dalla Raccomandazione del 6.05.2003 n. 2003/361/CE della Commissione Europea in cui venivano definite le micro, piccole e medie imprese in funzione dei parametri relativi a numero di dipendenti, fatturato o totale bilancio annuo. Qui di seguito una tabella che riporta tali parametri:

| Tipologia | Occupati | Fatturato (Milioni di €) | Totale di bilancio (Milioni di €) |
|-----------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|
| Media impresa | < 250 | ≤ 50 | ≤ 43 |
| Piccola impresa | < 50 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Micro impresa | < 10 | ≤ 2 | ≤ 2 |

OGGETTO DEL BENEFICIO

Oggetto del beneficio sono le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero e in particolare le spese per:

- l'affitto degli spazi espositivi
- l'allestimento degli spazi;
- le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

Una più specifica elencazione delle fiere internazionali e nonché la tipologia delle spese agevolabili è demandata ad un provvedimento di attuazione del Decreto che dovrà essere emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

MISURA DEL CREDITO

La misura del credito d'imposta è pari al 30% delle spese sopra indicate ed è riconosciuto nei limiti e nel rispetto dei regolamenti della Comunità europea n. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014 relativi per i vari settori all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo sul funzionamento degli "aiuti de minimis".

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 DLgs 241/1997.

L'assegnazione del credito d'imposta avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento dell'importo massimo di € 5.000.000 per l'anno 2020.

UTILIZZO ILLEGITTIMO DEL CREDITO

L'attività di controllo sull'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta è svolta dall'Agenzia delle entrate, che una volta accertata la violazione ne dà comunicazione al MISE che provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

ATTUAZIONE DEL CREDITO

Come già accennato, la norma evidenzia che per l'applicazione delle disposizioni indicanti il beneficio è necessario un decreto che dovrà essere emanato dal MISE, di concerto con il MEF, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto (entro il 1 luglio 2019), il quale stabilirà le disposizioni applicative con riguardo in particolare a:

- le tipologie di spese ammesse al beneficio nell'ambito di quelle sopra indicate;
- le procedure di ammissione al beneficio che, come indicato, avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda nel rispetto dei limiti evidenziati nel Decreto;
- l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il beneficio del credito d'imposta;
- le procedure per il recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

Pertanto, si attende l'emanazione del decreto attuativo per valutare nel complesso la portata effettiva dell'agevolaione.

Distinti saluti.